

VERSUS LE DICHIARAZIONI ■ Dall'esercizio 2005 i maggiori contribuenti devono fare i conti con il principio internazionale n. 19

Tfr, deduzioni al buio dopo gli Ias

Banche, assicurazioni e società quotate restano nell'incertezza sull'utilizzo del quadro EC in Unico

MILANO ■ Gli Ias hanno iniziato a "inquinare" il trattamento di fine rapporto, creando difficoltà in sede di compilazione delle dichiarazioni reddituali di banche, assicurazioni e imprese quotate in Borsa. Soggetti che si sono trovati non senza difficoltà — per l'esercizio 2005 — a fare i conti con i nuovi principi contabili internazionali (tra cui lo Ias 19), in base ai quali la quota di Tfr da contabilizzare viene determinata in maniera completamente diversa da quanto fanno il Codice civile e i principi contabili nazionali.


In pratica, mentre per la prassi italiana il Tfr si calcola con una rendicontazione contabile (legge 297/82) che prevede l'iscrizione a bilancio di una passività pari al totale delle prestazioni che la società erogherà a dipendenti decedessero di interrompere l'attività al termine dell'esercizio, per gli Ias si tratta invece di una prestazione che deve essere determinata mediante un calcolo attuariale sulla base di una serie di parametri come l'aumento delle retribuzioni future, le progressioni di car-

riera, il *turn over* del personale, il tasso di sconto, e altro ancora.

Le nuove modalità di calcolo del Tfr — confermano le associazioni interessate (Assonime, Abi e Ania) — hanno generato alcune difficoltà in sede di prima applicazione degli Ias e ne genereranno ancora di più a regime. Per effetto del nuovo calcolo, possono infatti determinarsi incrementi o riduzioni del Tfr rispetto al 31 dicembre 2004 e di questi occorre stabilire la disciplina fiscale che non è stata espressamente disciplinata dal decreto legislativo 38/2005 con cui sono state recepite le norme fiscali sugli Ias; a regime, invece, po-

tranno esserci casi di Tfr calcolato in base agli Ias di importo minore di quanto oggi è deducibile in base all'articolo 105 del Tuir, lasciando senza risposta il dubbio sulla possibilità di dedurre il differenziale con il quadro EC, oppure — in ipotesi — mediante semplice variazione in sede di redazione del modello Unico. Un dubbio che — in assenza di disposizioni specifiche e di atti ministeriali interpretativi —

DA OGGI IN EDICOLA
Unico trova la Guida per le dichiarazioni



■ Da oggi è in vendita la «Guida a Unico 2006», realizzata dagli esperti del Sole-24 Ore per le dichiarazioni di quest'anno. Il volume è in vendita a 6,90 euro più il costo del quotidiano, con un Cd rom che contiene moduli, istruzioni e il software per il calcolo di Irfep e Ici. Alcune copie potrebbero contenere difetti di stampa: è possibile chiedere la sostituzione della copia con anomale telefonando allo 06/3022.2888 o inviando una mail a dichiarazioni2006@ilsole24ore.com

per le associazioni andrebbe comunque risolto positivamente: tanto più che la relazione al decreto legislativo 38/05 precisa che l'introduzione degli Ias non deve penalizzare fiscalmente le imprese che adottano i principi contabili internazionali, rispetto alle altre imprese che seguono invece le disposizioni interne.

Va da sé che tantissime sono state le segnalazioni delle società coinvolte. Mol-

te imprese si sono trovate a fare i conti con un debito più alto; spesso, con un'attualizzazione che ha determinato un onere inferiore al debito maturato (in alcuni casi anche notevolmente, soprattutto per i grandi gruppi). Il problema è capire se il differenziale tra il Tfr maturato e il minor importo contabilizzato può essere, oppure no, dedotto in sede fiscale in via extracontabile nel quadro EC, oppure con altra

modalità (articolo 109, comma 4, lettera b del Tuir).

«Noi — sostengono le associazioni che già prima del decreto 38/05 avevano lanciato l'allarme — pensiamo di sì, perché il Tfr rientra in quei componenti negativi che la norma fiscale ridetermina nell'entità massima deducibile e che pertanto non sono contestabili dal contribuente o dagli uffici». Il trattamento di fine rapporto, in sostanza, avrebbe una natura simile alle norme che stabiliscono forfetariamente la deduzione di accantonamenti e ammortamenti. Ma il fatto è che nell'attuazione dell'articolo 109, comma 4, lettera b del Tuir il prospetto EC individua in maniera specifica e dettagliata gli accantonamenti interessati, escludendo il caso del Tfr. Da qui i dubbi, ancora aperti.

Ma è ipotizzabile anche una diversa modalità rispetto all'utilizzo del quadro EC: cioè una normale variazione in dichiarazione. Tra l'altro questa modalità eviterebbe il vincolo sulle riserve, richiesto proprio a seguito dell'utilizzo del quadro EC, che penalizza le imprese Ias rispetto a quelle non Ias.

MARCO PERUZZI

Nel Testo unico limiti da interpretare

L'iscrizione contabile dell'accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto, secondo i nuovi standard contabili internazionali, genera delle differenze positive o negative rispetto all'imputazione prevista dal Codice civile (articolo 2120) e dalla disciplina specifica contenuta nei contratti collettivi.

Occorre verificare quale sia, a regime, la disciplina fiscale di tali differenze in considerazione dell'articolo 105 del Tuir che consente la deduzione degli accantonamenti in questione rinviando, ai fini della quantificazione dell'importo, alle disposizioni civilistiche e ai contratti collettivi. Possono, al riguardo, verificarsi due casi:

■ la quota di Tfr di competenza dell'esercizio, calcolata secondo i principi contabili internazionali, eccede la quota calcolata secondo gli standard nazionali;

■ la quota in esame diverge in meno rispetto alla quota calcolata secondo i principi contabili domestici.

Nel primo caso è opinione condivisa (e condivisibile) che la maggiore quota determinata secondo lo Ias 19 non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa in quanto non è consentito dall'articolo 105, comma 1, Tuir. Si deve, pertanto, procedere ad una variazione fiscale in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Più controversa è la soluzione del secondo caso, quello di accantonamenti in base agli Ias inferiori alla quota calcolata sulla base dei principi nazionali. È dubbio se tale differenziale possa essere dedotto ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b), Tuir mediante la compilazione del prospetto EC della dichiarazione e l'attivazione dell'apposito vincolo patrimoniale.

La risposta affermativa a tale incertezza interpretativa presuppone che il limite imposto dall'articolo 105 del Tuir alla deducibilità dell'accantonamento al Tfr costituisca una misura forfetaria. Infatti, l'articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir consente di derogare al principio della previa imputazione al conto economico non solo in presenza di norme sovvenzionali (per esempio, ammortamenti anticipati) ma anche di misure di forfettizza-

zione che «hanno comunque la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione quale quella delle valutazioni» (relazione al decreto legislativo n. 344/2003).

Sono comprese tra le misure forfetarie sia gli ammortamenti stabiliti secondo i coefficienti tabellari sia le svalutazioni ammesse entro percentuali prefissate (svalutazione crediti); resta, invece, da chiarire se possono essere incluse tra le norme "a forfait" quelle che pongono un limite massimo di deducibilità mediante rinvio ad un parametro obiettivo di determinazione non opinabile. È il caso, ad esempio, dell'accantonamento al trattamento di fine rapporto. In assenza di una interpretazione che consideri un forfait il limite imposto dall'articolo 105, si determinerebbe, allo stato attuale della normativa, una discriminazione dei soggetti che adottano gli Ias rispetto alle imprese che adottano gli standard contabili nazionali.

Lo sforzo interpretativo nel senso illustrato trova, però, un ostacolo nell'affermazione dell'agenzia delle Entrate contenuta nella risoluzione n. 168/E del 2005 in materia di accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di agenzia. In tale sede è stato precisato che gli accantonamenti in questione non possono essere compresi «tra quelli per i quali è possibile, in caso di mancata o minore imputazione al conto economico, portare in deduzione dal reddito d'impresa il relativo importo non transitato per il conto economico stesso (sino al raggiungimento del limite consentito dalla norma fiscale)».

La fattispecie è simile a quella degli accantonamenti al Tfr e, quindi, la precedente interpretazione dell'agenzia delle Entrate va necessariamente superata laddove si voglia risolvere positivamente il caso del Tfr.

Va, infine, osservato che il dubbio concernente la deducibilità extracontabile della quota di Tfr calcolata secondo i principi contabili nazionali ed eccedente quella determinata secondo gli Ias ha riguardato già il 2005 e, in termini meramente operativi, per tale periodo d'imposta il quadro EC non consente tale deduzione in quanto sembra contenere un elenco tassativo di componenti negativi che fruiscono della facoltà prevista dall'articolo 109, comma 4, lett. b), Tuir, elenco che non include l'accantonamento al Tfr.

LUCA MIELE

La nuova prassi / Le liquidazioni si assimilano ai «benefici successivi»

Per i principi contabili internazionali non è accettabile la contabilizzazione del Tfr calcolato in base alla prassi nazionale. Questa, infatti, prevede l'iscrizione di un importo corrispondente a quello maturato, bandandosi sull'ipotesi che tutti i dipendenti lascino la società alla data di bilancio.

L'Irfic, organismo interpretativo dello Iasb, ha precisato che il Tfr è assimilabile a un «beneficio successivo al rapporto di lavoro», del tipo «piani a benefici definiti», il cui ammontare già maturato deve essere proiettato al futuro per stimare l'ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e poi attualizzato, utilizzando il *projected unit credit method*, per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento.

Il calcolo deve riguardare il Tfr già maturato per servizi lavorativi prestati e tenere conto degli incrementi salariali futuri: la stima deve considerare la durata residua dei rapporti di lavoro e gli importi futuri da versare, per persona o per gruppi omogenei. Lo Ias 19, relativo ai benefici per i dipendenti, poi, prevede che l'impresa deve attualizzare il valore totale dell'obbligazione relativa a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, anche se parte dell'obbligazione è dovuta entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Devono essere contabilizzate le imposte differite con riferimento all'Ires (e non all'Irap), calco-

Poche eccezioni ai calcoli attuariali

late sulla differenza tra l'importo Ias e quello che risulta dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile.

La conseguenza di quanto illustrato è che, alla data di riferimento del bilancio, si contabilizza un'obbligazione in corso di contenuto complesso perché basata anche su piani di carriera, sovente supportati da accordi scritti, e comunque da aspettative di aumenti di retribuzione, basati su prassi aziendali e necessari al fine di

gestire un rapporto continuativo nel tempo.

La scadenza del debito e l'ammontare sono «correlati», nel senso che fidelizzazione e incrementi di retribuzione sono generalmente collegati e, pertanto, nel conteggio si produce un effetto compensativo; in sostanza, il calcolo incrementa l'importo del Tfr, in quanto tiene conto dei futuri sviluppi del rapporto di lavoro, mentre l'attualizzazione riporta «indietro» l'effetto di investimento.

L'Oic, Organismo italiano di contabilità, nella Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali ha ribadito che il Tfr può rientrare nell'ambito dello Ias 19, trattandosi di un'obbliga-

zione complessa in quanto sussiste la garanzia di un determinato rendimento delle somme accantonate, che non sono liquidabili alla data di riferimento del bilancio.

In ogni caso, gli amministratori devono considerare i fattori di incertezza e le condizioni che caratterizzano la specifica situazione aziendale. Pertanto, nel caso sussistano circostanze tali da incidere sull'attendibilità della stima, la quantificazione dell'ammontare deve avvenire seguendo le indicazioni dell'articolo 2120 c.c.

Il metodo del corridoio consente di non rilevare utili e perdite attuariali cumulate, nel caso siano inferiori al maggiore tra il 10% del valore attuale dell'obbligazione al termine del precedente esercizio e il 10% del *fair value* di qualsiasi attività a servizio del piano al termine del preceden-

Le differenze accolte nel patrimonio netto

In sede di transizione l'importo della differenza tra calcolo in base alle norme nazionali e quello in base allo Ias 19 è imputato nell'apposita voce del patrimonio netto che accoglie tutte le differenze.

Quando il calcolo evidenzia un importo (Ias) di Tfr inferiore, l'eccedenza è imputata nel patrimonio netto, mentre nell'ipotesi contraria, l'importo è prelevato dal patrimonio netto.

L'impresa può scegliere il cosiddetto «approccio del corridoio», che permette di non rilevare parte degli utili e perdite attuariali, dovuti agli aggiustamenti che derivano dalla revisione delle precedenti ipotesi attuariali (Ifrs 1 e

las 19). L'applicazione retroattiva del metodo impone di suddividere utili e perdite attuariali cumulati dall'inizio del piano fino al passaggio agli Ias in una parte rilevata e in una non rilevata. Tuttavia, l'impresa può scegliere di rilevare integralmente utili e perdite attuariali cumulativi alla data di passaggio senza che ciò precluda l'utilizzo di tale approccio negli esercizi successivi. Se l'impresa si avvale di questa opzione, deve applicarla a tutti i piani.

Il metodo del corridoio consente di non rilevare utili e perdite attuariali cumulate, nel caso siano inferiori al maggiore tra il 10% del valore attuale dell'obbligazione al termine del precedente esercizio e il 10% del *fair value* di qualsiasi attività a servizio del piano al termine del preceden-

F.R.V.

FRANCO ROSCINI VITALI

Indicazioni soltanto alle indennità di fine mandato